

Pubblicato il 08/07/2022

N. 00989/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cristiani, Valentina Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- in *parte qua* della graduatoria generale di merito allegata al D.D. Prot.

-OMISSIS- del 3 giugno 2021, relativa alla “procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno” indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, integrata con successiva D.D. n. 783 dell'8.7.2020, per la classe di concorso A057 – Tecnica della danza - nella quale la stessa è posizionata illegittimamente al sesto posto e non al quarto in riferimento ai quattro originari posti disponibili per la Regione Puglia;

- nei limiti dell'interesse della ricorrente, il decreto prot. n. -OMISSIS-del 27.7. 2021 con relativo allegato 1, con cui la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha rettificato per la Regione Puglia i posti del personale docente da immettere nel ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 (da quattro a nove posti);

- nei limiti dell'interesse della ricorrente dell'allegato al decreto prot. n. -OMISSIS-del 27.7.2021 con il quale, l'USR Puglia ha pubblicato, gli esiti della fase 1GM con l'elenco degli aspiranti assegnati alla provincia di Bari, come rettificato con dispositivo -OMISSIS- il 30.7.2021, nel quale la ricorrente si è posizionata -OMISSIS-, a fronte dei 3 posti disponibili nella provincia di Bari;

- nei limiti dell'interesse della ricorrente, dell'allegato al decreto prot. n.-OMISSIS-del 31.7.2021 con il quale a seguito delle preferenze espresse

dagli aspiranti docenti alla ricorrente è stata assegnata la sede BAPS030005 “Liceo scientifico Da Vinci” sito a Bisceglie in luogo della sede BASL06000T “Liceo De Nittis Pascali” sito a Bari, ingiustamente assegnata al controinteressato -OMISSIS-, posizionatosi al quinto posto nella graduatoria di merito generale;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale nonché dei non conosciuti verbali di valutazione ove esistenti;

- e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra l'Amministrazione resistente ed il quinto graduato -OMISSIS-;

- e per la conseguente ulteriore declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente a collocare al quarto posto della graduatoria la ricorrente con conseguente diritto della stessa all'assegnazione della cattedra presso la sede di Bari città;

e sui motivi aggiunti presentati il 20.9.2021

per l'annullamento

- della nota del 16 agosto 2021, avente quale oggetto “riscontro reclamo valutazioni titoli – -OMISSIS-- concorso straordinario DD 510 e 783 del 2020 – classe di concorso AO57”, con cui il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha rigettato i reclami proposti dalla ricorrente ed ha esplicitato i motivi della mancata concessione alla ricorrente di n. 3 punti per il possesso della laurea specialistica in Scienze Pedagogiche;

- nei limiti dell'interesse della ricorrente, della graduatoria generale di merito, allegata al D.D. Prot. -OMISSIS- del 3 giugno 2021, relativa alla “procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su

posto comune e di sostegno” nella parte in cui la Dott.ssa Fiorentino si è posizionata illegittimamente al sesto posto e non al terzo posto della graduatoria;

- di tutti gli atti ad esso connessi già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale nonché, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dell'allegato 1- DDG prot. n. AOODRPU 26031 del 26.8.2021- relativo la retrodatazione giuridica all'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'art. 2 co.6 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, dei candidati vincitori della procedura straordinaria di cui al D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e ss. mm., immessi in ruolo per l'anno scolastico 2021/22 nella parte in cui non contempla la ricorrente;

- nonché per la declaratoria dell'obbligo consequenziale dell'Amministrazione resistente di ridefinire la graduatoria di merito secondo quanto indicato in ricorso, collocando correttamente la ricorrente Prof. Fiorentino al terzo posto della stessa, con conseguente diritto della stessa all'assegnazione della cattedra presso la sede sita in Bari per la quale ha espresso la preferenza;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente premette di aver prestato servizio sin dal 2015/2016 nella sede scolastica dell'“I.I.S.S. De Nittis Pascali” sito a Bari, di aver partecipato alla “procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno” indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, integrata con successiva D.D. n. 783 dell'08.07.2020, per la classe di concorso A057 – Tecnica della danza.

All'esito della suddetta procedura concorsuale si è posizionata al sesto posto della graduatoria, con un punteggio pari a punti 72,60.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 3.6.2021, con D.D. prot. n. -OMISSIS-/2021, la ricorrente ha verificato l'erronea attribuzione di punteggio in relazione ai titoli ed ha inviato, nei cinque giorni successivi, istanza di rettifica, chiedendo che l'Amministrazione procedesse alla correzione del punteggio attribuito.

Con nota del 14 giugno 2021, trasmessa a mezzo pec, l'istante ha diffidato l'Amministrazione resistente a rettificare il punteggio dei titoli attribuito alla stessa ed ha chiesto di accedere, ai sensi della L. 241/90, a tutta la documentazione relativa ai titoli valutabili, nella procedura in esame, presentata dai candidati collocati in posizione migliore della propria.

In data 22.7.2021, in riscontro alla suddetta istanza di accesso, l'Amministrazione resistente ha trasmesso la scheda di valutazione dei titoli culturali e professionali inerenti la sola posizione della Dott.ssa Fiorentino, dalla quale sarebbe emerso a pag. 2 della scheda di valutazione che, nonostante il sistema abbia indicato 3 punti da assegnare al diploma di laurea specialistica in scienze pedagogiche, la commissione non le avrebbe assegnato tale punteggio, valutando tale titolo come “titolo di accesso al

biennio AND (n.d.r. accademia nazionale della danza)”.

La locuzione “titolo di accesso al biennio AND” indicherebbe il titolo di diploma accademico di primo livello che, una volta conseguito, consentirebbe l'accesso ai corsi di Diploma accademico di secondo livello. Quest'ultimo, nella procedura in analisi, costituendo titolo di accesso alla procedura di concorso in oggetto, sarebbe stato correttamente indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, come di seguito: - tipologia di titolo di studio “Diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; - titolo di studio: Accademia nazionale di danza - formazione docenti discipline coreutiche - danza classica”.

Nel caso di specie, la ricorrente oltre ad aver conseguito il titolo di diploma accademico di primo livello (titolo di accesso al biennio AND) rappresentato dalla Laurea di Primo livello in Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità, indirizzo statuario (classe 18) conseguito il 16.10.2009, ha conseguito in data 17.4.2015 il diploma accademico di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Dunque, la prof.ssa Fiorentino oltre ad aver indicato il titolo di accesso alla procedura ha indicato un ulteriore titolo meritevole di valutazione: il diploma di laurea specialistica in scienze pedagogiche (che esula dal titolo presupposto all'accesso al biennio AND).

La Dott.ssa Fiorentino essendo anche in possesso di tale diploma, conseguito il 25.11.2011, e valutabile come titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso (punto B/B 4.6 della griglia di valutazione allegata alla D.D. N. 783/2020 doc. 10) avrebbe dovuto conseguire, nella valutazione dei titoli, ulteriori 3 punti, rispetto ai 10 valutati ed assegnati.

1. La commissione, invece, ha riconosciuto alla ricorrente solo 10 punti per

i seguenti titoli:

- Diploma di laurea in danza classica costituente titolo di accesso alla specifica classe di concorso, con votazione pari a 110 /110 (A/A1: punti 5);
- Servizi di insegnamento prestati dall'anno scolastico 2015/2016 al 2019/2020 (C/C.1 = punti 5).

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi;

Violazione del d.l. n.126/2019, art. 1 comma 11, lett. c - Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del Decreto Dipartimentale n 510 del 23 aprile 2020- Eccesso di potere – difetto di istruttoria – erronea presupposizione in fatto ed in diritto – illogicità.

La ricorrente ha indicato come titolo di accesso il Diploma accademico di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e quale titolo ulteriore, utile al conseguimento dei 3 punti previsti dal paragrafo B.4.6, ha presentato il titolo di laurea specialistica in scienze pedagogiche.

Il suddetto titolo di laurea specialistica, indicato a pag. 8 della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria, costituirebbe titolo valutabile e ulteriore rispetto al titolo di accesso alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente. Nonostante tale errore di valutazione la Commissione non ha rettificato la graduatoria.

L'istante avrebbe dovuto conseguire il voto finale di 75,60 in luogo di 72,60 conseguendo, per l'effetto, la quarta posizione in graduatoria, utile ai fini della destinazione della sede rispetto al Prof. Candia.

In data 2.8.2021 l'Amministrazione ha parzialmente accolto l'istanza di accesso ed ha trasmesso le schede di valutazione dei titoli culturali e professionali inerenti i primi cinque classificati (Ventrice, Martinese, Zanettino, Cirillo e Candia).

Dall'esame della documentazione trasmessa è emerso che la controinteressata Dott.ssa Zanettino Marica avrebbe erroneamente ottenuto 3 punti per il possesso del Diploma di perfezionamento Insegnanti-Danza classica.

Il predetto diploma di perfezionamento, infatti, è stato valutato alla stregua di un titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso, meritevole di punteggio (punto B/B 4.6. della griglia di valutazione allegata alla D.D. n. 783/2020).

Il diploma di perfezionamento insegnanti - danza classica sarebbe titolo prodromico all'accesso al biennio specialistico AND (Accademia Nazionale della Danza), al termine del quale si consegue il diploma accademico di secondo livello con indirizzo danza classica (diploma necessario, a sua volta, per accedere alla classe di concorso A057 "tecnica della danza").

La stessa Amministrazione, in data 16 agosto 2021, in attuazione del decreto cautelare del TAR Puglia del 10.8.2021 n. 306/2021 (850/2021 r.g.) ha indicato le ragioni del rigetto dei reclami proposti dalla ricorrente (confermando, quindi, il punteggio già assegnato a quest'ultima), affermando che *"i reclami volti ad ottenere ulteriori 3 punti per il conseguimento della laurea specialistica in Scienze Pedagogiche, devono essere rigettati in quanto la laurea di cui sopra costituisce titolo di accesso al biennio specialistico per l'insegnamento delle discipline coreutiche indirizzo danza classica presso l'Accademia Nazionale della danza e non costituisce ulteriore titolo rispetto a quello di accesso alla procedura concorsuale in oggetto"*.

Tale atto è stato impugnato con i motivi aggiunti in epigrafe nei quali si deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del Decreto Dipartimentale n.

510 del 23 aprile 2020 – violazione del punto B.4.6 della Tabella di cui all'Allegato D del D.D. n. 510/2020 – Eccesso di potere- Difetto di istruttoria- Erronea presupposizione in fatto – difetto di motivazione- Illogicità.

L'accesso alla classe di concorso A57 (Tecnica della danza classica), ai sensi della Tabella A allegata al d.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 (vd. pag. 56 doc. depositato), sarebbe riservato a coloro che siano in possesso di:

- Diploma Accademico di II Livello – indirizzo Danza Classica;
- Diploma Accademico di II Livello di Composizione – indirizzo Coreografia in possesso di almeno 48 CFU in Tecnica della Danza Classica.

L'art. 13, comma 1, del regolamento didattico dell'Accademia Nazionale di Danza prevede che possano essere ammessi a frequentare il Corso di Diploma Accademico di secondo livello: *“quanti siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello o di una Laurea di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente”*.

La ricorrente si sarebbe iscritta al corso biennale per il conseguimento del diploma accademico di II livello - indirizzo danza classica, avvalendosi della laurea di primo livello in “Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità – indirizzo statutario”, da essa debitamente autocertificato all'A.N.D. a corredo della domanda di iscrizione (doc.9).

Pertanto, la laurea specialistica in Scienze Pedagogiche che la ricorrente ha ottenuto nel 2011, non sarebbe stato utile al conseguimento del Diploma Accademico di II livello in danza classica.

La laurea specialistica rappresenterebbe, quindi, un titolo “ulteriore”

rispetto al titolo di accesso alla procedura concorsuale che merita l'attribuzione di 3 punti ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 1 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e del punto B.4.6 della Tabella di cui all'allegato D del bando di concorso;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 – violazione del punto B.4.6 della Tabella di cui all'Allegato D del D.D. n. 510/2020 – violazione del D.M. 93/2004 – Eccesso di potere- Difetto di istruttoria-Erronea presupposizione in fatto – Ingiustizia manifesta.

Dall'accesso ai documenti è altresì emersa l'illegittima attribuzione di 3 punti in capo alla Dott.ssa Zanettino in quanto il diploma di perfezionamento esibito da questa, costituirebbe un titolo di accesso al secondo anno del biennio di II livello e non, come ritenuto dalla commissione, un "titolo ulteriore" suscettibile di punteggio ai sensi del punto B.4.6 della Tabella di cui all'Allegato D.

La commissione avrebbe avvantaggiato ingiustamente la controinteressata Zanettino che si è classificata al terzo posto in graduatoria con 78 punti, in luogo dei 75 che le sarebbero spettati.

Sottraendo alla concorrente Zanettino i 3 punti illegittimamente assegnati, la ricorrente (a cui invece, come detto, vanno riconosciuti 3 punti) avrebbe dovuto collocarsi al terzo posto della graduatoria con 75,60 punti.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio per resistere al ricorso depositando memoria con la quale eccepisce la infondatezza del ricorso.

Sì sono costituiti, altresì, i controinteressati -OMISSIS- e Zanettino Marica, che hanno replicato alle censure avversarie sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica nonché la irricevibilità e inammissibilità dei motivi aggiunti.

All'udienza del 22 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti sollevata dalla controinteressata Zanettino, secondo cui la documentazione necessaria per la impugnazione sarebbe stata già disponibile dalla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero dal 10.8.2020, per cui le censure sollevate sarebbero tardive.

L'eccezione non merita adesione, in quanto la ricorrente ha potuto consultare la documentazione necessaria per formulare le proprie deduzioni difensive solo il 2 agosto 2021, data dalla quale deve quindi ritenersi che decorrano i termini del ricorso per motivi aggiunti depositati il 20.9.2021.

Solo in tale data l'interessata ha avuto piena conoscenza dei vizi articolati nei motivi aggiunti, che deve quindi devono considerarsi tempestivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 2.2.2022, n. 721; TAR Lazio, Roma, sez. III, 14.9.2021, n 9795).

1.1. Né sono stati introdotti elementi atti a dimostrare che la documentazione inerente le valutazioni della commissione, fosse nota alla ricorrente ad una data anteriore a quella indicata.

2. Deve essere disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità basata sul fatto che alla prof.ssa Zanettino non sarebbe stato notificato il ricorso introduttivo, in quanto la ricorrente ha potuto verificare che la candidata in questione era venuta ad assumere il ruolo di controinteressata in senso sostanziale solo dopo la consultazione della documentazione fornita dall'amministrazione. Infatti solo dopo tale acquisizione l'istante ha potuto verificare che la predetta docente occupava una posizione in graduatoria che impediva alla ricorrente di essere nominata vincitrice della selezione.

In ogni caso la notificazione dei motivi aggiunti ha permesso alla Zanettino

di costituirsi in giudizio e di potersi difendere dalle censure esposte nel ricorso introduttivo (e meglio articolate proprio nei motivi aggiunti).

3. Venendo all'esame del merito, in relazione al primo profilo di censura con il quale la ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo per il possesso di un titolo ulteriore rispetto a quello necessario per accedere alla procedura concorsuale, l'Amministrazione, nelle proprie memorie, eccepisce - al contrario - che la laurea specialistica conseguita dall'interessata in Scienze Pedagogiche dovrebbe essere considerata quale parte del titolo necessario per l'accesso al biennio specialistico per l'insegnamento delle discipline coreutiche - indirizzo danza classica presso l'Accademia Nazionale della Danza.

Secondo il Ministero resistente la laurea di primo livello dovrebbe ritenersi inglobata nella successiva laurea specialistica in scienze pedagogiche, per cui quest'ultima non avrebbe potuto consentire l'attribuzione dei 3 punti previsti dalla sezione B.4.6 della griglia di valutazione, perchè non costituirebbe titolo ulteriore rispetto a quello utile per l'accesso al biennio specialistico di danza presso l'AND.

La tesi dell'Amministrazione non convince.

4. Tale prospettazione avrebbe potuto trovare accoglimento ove, per l'accesso al biennio specialistico presso l'AND, fosse stata necessario il possesso della laurea specialistica di secondo livello.

Nel caso di specie, tuttavia, l'art. 13, comma 1 del regolamento didattico dell'Accademia Nazionale di Danza prevede, ai fini dell'ammissione alla frequenza del Corso di Diploma Accademico di secondo livello, il possesso di una laurea di primo livello.

4.1. La ricorrente, quindi, ha potuto accedere al corso biennale per il conseguimento del diploma accademico di II livello - indirizzo danza

classica (che costituisce titolo di accesso per la classe A057 - Diploma accademico di secondolivello rilasciato dall'Accademia Nazionale di Danza di Roma), in virtù del titolo di laurea di primo livello in “Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità – indirizzo statuario”, autocertificato nella domanda di iscrizione (cfr. docc. 12 e 13 della ricorrente).

4.2. Ne consegue che la laurea specialistica in Scienze pedagogiche ottenuta nel 2011 avrebbe dovuto essere considerata quale titolo di studio diverso e, comunque, non necessario per conseguire il Diploma Accademico di II livello in danza classica presso l'AND, che le ha consentito di essere ammessa alla procedura concorsuale in questione, come previsto nell'allegato D, punto A.1.1, che elenca i titoli utili per accedere alla selezione, che includono il *“diploma accademico di II livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso”*.

La Laurea Specialistica conseguita dalla ricorrente costituita, quindi, titolo “ulteriore”, meritevole dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 3 punti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 1 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e del punto B.4.6 della Tabella di cui all'allegato D del bando di concorso.

5. La diversa interpretazione fornita nelle relazioni difensive dell'Amministrazione, secondo cui *“se alla Laurea in scienze pedagogiche (nella quale – si ripete – è inglobata la Laurea di primo livello) venisse attribuito il punteggio richiesto, si avrebbe la conseguenza paradossale per la quale il titolo di accesso per la classe A057 verrebbe valutato due volte: sia in base alla sezione A.1.1 della Tabella (che prevede l'assegnazione di punti n. 5 per il titolo di accesso – legittimamente riconosciuti alla ricorrente), sia in base alla sezione B.4.6”* non è rispettosa della disciplina

sopra illustrata.

Nessuna norma prevede che la laurea di primo livello e quella specialistica debbano essere considerate unitariamente (vale a dire come eccepisce il Ministero una sola volta), essi sono titoli distinti e come tali potevano essere valorizzati nel caso di specie, ove non sussisteva alcuna preclusione al riguardo.

5.1. In conclusione, una volta accertata la legittimità dell'accesso alla procedura concorsuale da parte della ricorrente assicurato dal diploma accademico di II livello nelle discipline coreutiche rilasciato dall'AND, ai cui corsi essa ha potuto accedere grazie al possesso di una laurea di primo livello, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del diverso e successivo titolo di laurea specialistica ai sensi del citato punto B.4.6 dell'allegato D al bando di concorso.

La ricorrente quindi è meritevole del punteggio aggiuntivo di 3, e conseguire il voto finale di 75,60 in luogo di 72,60.

6. Merita adesione anche il secondo mezzo dedotto nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti in relazione alla posizione della controinteressata Zanettino.

Quest'ultima e l'Amministrazione eccepiscono che la commissione abbia correttamente attribuito i 3 punti aggiuntivi, in base al punto B.4.6 della griglia di valutazione, per il titolo "Diploma di perfezionamento Insegnanti – indirizzo Danza Classica del vecchio ordinamento" conseguito nell'a.a. 1997/98.

6.1. Nelle proprie difese l'Amministrazione afferma di aver riconosciuto il punteggio aggiuntivo per il possesso di un diploma del c.d. "vecchio ordinamento" da parte della controinteressata, dopo aver consultato telefonicamente una referente dell'A.N.D. e la Presidente di un'altra

commissione di concorso (Roma e Milano), per cui, in mancanza di ulteriori specifiche indicazioni dall'A.N.D., si sarebbe proceduto nel senso indicato.

Secondo il Ministero, dalle predette consultazioni sarebbe emerso che dal 2019, tutti i diplomi coreutici acquisiti in costanza del vecchio ordinamento sarebbero stati equiparati ad un diploma accademico di II livello, valutabile dunque come titolo ulteriore rispetto al Diploma Accademico di II livello – indirizzo danza classica, richiesto come titolo per l'accesso al concorso per cui è causa.

6.2. La tesi esposta dall'Amministrazione non può essere condivisa.

Come evidenziato dalla ricorrente, l'allegato A del decreto Ministeriale n. 93/2004 che disciplina il “Biennio di secondo livello per la formulazione dei docenti in discipline coreutiche: danza classica e danza contemporanea” presso l'Accademia Nazionale di Danza, al punto dell'all. A) prevede che i diplomati del corso di perfezionamento insegnanti (come la controinteressata in questione) accedono direttamente al secondo anno dell'indirizzo di danza classica (cfr. doc.7 ricorrente).

Ne consegue che il predetto diploma di perfezionamento costituisce un titolo di accesso al secondo anno del biennio di II livello dell'A.N.D. e non, come ritenuto dalla commissione, un “titolo ulteriore” suscettibile di punteggio ai sensi del punto B.4.6 della Tabella di cui all'Allegato D.

A conferma di quanto sopra dedotto l'interessata ha allegato una nota di chiarimento della stessa Accademia Nazionale di Danza (cfr. all. 6 ricorrente) secondo cui: *“il diploma di perfezionamento V.O. (n.d.r. vecchio ordinamento) secondo i decreti n°92 e 93 del 2004 e rispettivi allegati riportanti i titoli di accesso ai bienni, era un titolo valido come titolo di accesso al biennio sperimentale. A quanto ci risulta, nessun decreto ha*

equiparato il suddetto diploma coreutico vecchio ordinamento ad un diploma di I né di II livello”.

7. Da quanto sopra consegue che il diploma di perfezionamento vecchio ordinamento posseduto dalla controinteressata poteva essere considerato una sola volta ai fini dell’accesso al biennio presso la A.N.D. e quindi al concorso in esame, ma non poteva essere considerato anche come titolo ulteriore rispetto a quello di accesso.

In altri termini, sebbene il punto B.4.6 dell’all. d) al bando prevedesse quali titoli valutabili ai fini del punteggio aggiuntivo (3) anche il “diploma accademico di vecchio ordinamento”, ciò avrebbe potuto giustificare l’attribuzione di tale punteggio premiale solo se il diploma di perfezionamento in esame non fosse stato utilizzato (ai sensi del D.M. n. 93/2004) ai fini dell’accesso al secondo anno del biennio specialistico del Diploma Accademico di II livello, che, a sua volta, ha costituito titolo per accedere alla procedura concorsuale in esame.

8. È opportuno precisare in proposito che l’allegato A del decreto Ministeriale n. 93/2004 rubricato “Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche: danza classica e danza contemporanea” indica, al punto 1, che i diplomati del corso di perfezionamento insegnanti v.o. accedono direttamente al secondo anno del biennio specialistico per l’indirizzo danza classica.

Ove si accedesse alla tesi sostenuta dall’Amministrazione il medesimo diploma di perfezionamento sarebbe stato impropriamente considerato due volte come propedeutico alla partecipazione al concorso (nei sensi sopra precisati) e come titolo ulteriore.

9. In senso contrario, non vale quanto dedotto dalla controinteressata, che propone un parallelismo con la posizione della ricorrente, che nel primo

motivo chiede che venga valutata, quale titolo ulteriore, la Laurea specialistica in Scienze pedagogiche.

Le posizioni delle due candidate non possono essere ritenute equivalenti. Per quanto concerne la ricorrente, come osservato in precedenza, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare distintamente i due titoli indicati: la laurea breve ai fini dell'accesso al biennio di specializzazione presso la A.N.D. propedeutico per l'accesso al concorso e la laurea specialistica in scienze pedagogiche come titolo ulteriore, non essendo possibile rinvenire alcun ostacolo nella *lex specialis* del concorso.

9.1. Diversamente quanto alla posizione della controinteressata, il titolo che la stessa intende far valere due volte è uno solo, il diploma di perfezionamento vecchio ordinamento, che le ha consentito di accedere al secondo anno del biennio specialistico del Diploma Accademico di II livello – danza classica e non può (trattandosi del medesimo diploma) essere considerato come “titolo ulteriore” suscettibile del punteggio pari a 3, ai sensi del punto B.4.6 della Tabella di cui all'Allegato D.

9.2. Quindi, in disparte la dedotta mancanza di una norma espressa, che attesti l'equipollenza del diploma di perfezionamento del vecchio ordinamento, esso non avrebbe potuto essere considerato al fine del punteggio aggiuntivo assegnato alla controinteressata.

Per cui anche il secondo profilo dei motivi aggiunti deve essere condiviso ai fini della detrazione del predetto punteggio.

10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento *in parte qua* della graduatoria generale di merito, allegata al D.D. Prot. -OMISSIS- del 3 giugno 2021, nei limiti sopra descritti e condanna dell'Amministrazione alla revisione del punteggio finale e della graduatoria nei termini indicati.

Attesa la peculiarità della controversia e le difficoltà interpretative della disciplina sopra esaminata le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua la graduatoria generale di merito, allegata al D.D. Prot. -OMISSIS- del 3 giugno 2021, nei limiti di cui in motivazione;

Ordina, altresì, al Ministero dell'Istruzione di ridefinire la graduatoria di merito secondo quanto indicato in motivazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei candidati sopra menzionati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.